

Modifiche della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art.

Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:

“4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo delle specie cinghiale e volpe. La Giunta sentita la Commissione consiliare competente, ne regola le limitazioni nell'ambito dei criteri di sicurezza.”